



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 22.6.2012
COM(2012) 336 final

2012/0164 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo di assistenza finanziaria per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 18 febbraio 2002 è stato adottato il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario all'interno dell'Unione. Il regolamento è volto a ridurre i problemi di finanziamento esterno degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà con la bilancia dei pagamenti. Il regolamento si applica solo agli Stati membri la cui moneta non è l'euro. La crisi senza precedenti che ha colpito il mondo negli ultimi anni ha pregiudicato gravemente la crescita economica e la stabilità finanziaria e ha provocato un forte deterioramento del disavanzo pubblico, della bilancia dei pagamenti e del debito degli Stati membri, inducendo alcuni di essi a richiedere assistenza finanziaria.

Nel contesto della crisi economica e finanziaria sono stati creati nuovi strumenti di assistenza con l'istituzione dello *European Financial Stability Facility* (EFSF), del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e, nel prossimo futuro, anche del meccanismo europeo di stabilità (MES). Tuttavia, il regolamento in vigore non ha tenuto il passo con questi sviluppi. In particolare, tali meccanismi di stabilità finanziaria hanno istituito nuovi strumenti precauzionali al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri dell'area dell'euro. La revisione del vigente regolamento consentirà agli Stati membri la cui moneta non è l'euro di disporre di strumenti finanziari simili a quelli previsti per l'area dell'euro. Inoltre, essa permetterà di aggiornare il regolamento in vigore alla luce del recente rafforzamento della *governance* economica e al maggiore coordinamento economico e di bilancio al fine di garantire una maggiore parità di condizioni tra gli Stati membri appartenenti all'area dell'euro e gli Stati membri che non ne fanno parte. Infine, è finalizzata anche a rendere più efficiente il processo decisionale semplificando la procedura di attivazione del regolamento, che prevede ora una sola fase invece di due.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il presente regolamento istituisce un meccanismo di assistenza finanziaria dell'Unione che può essere concessa agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che si trovino o rischino di trovarsi in gravi difficoltà con la bilancia dei pagamenti (articolo 1). L'assistenza finanziaria può essere concessa sotto forma di prestito o di linea di credito, con un'esposizione in conto capitale che non può superare 50 miliardi di EUR (articolo 2). La linea di credito può assumere la forma di linea di credito condizionale precauzionale, ossia una linea di credito basata su condizioni di ammissibilità, oppure una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate, ossia una linea di credito basata su una combinazione di condizioni di ammissibilità e di nuove misure di politica (articolo 4).

Il Consiglio può decidere di concedere un prestito sulla base di una raccomandazione della Commissione (articolo 3). La concessione del prestito è subordinata all'adozione da parte dello Stato membro di un programma di aggiustamento macroeconomico volto a ristabilire una posizione sostenibile della bilancia dei pagamenti e a ripristinare la sua capacità di finanziarsi in maniera indipendente sui mercati finanziari. La Commissione, d'intesa con la Banca centrale europea (BCE) e laddove opportuno con il Fondo monetario internazionale (FMI), controlla i progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento con missioni di verifica periodiche.

Il regolamento rivisto contiene nuove disposizioni per rafforzare il dialogo sull'attuazione dell'assistenza finanziaria al fine di assicurare maggiore trasparenza e responsabilità. In particolare, la commissione competente del Parlamento europeo può dare allo Stato membro interessato l'opportunità di partecipare a uno scambio di opinione sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento. Il Parlamento dello Stato membro interessato può invitare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinione sui progressi compiuti nell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico.

Il Consiglio decide di accordare una linea di credito condizionale precauzionale o una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate su raccomandazione della Commissione europea (articolo 5). L'accesso a una linea di credito condizionale precauzionale è limitato agli Stati membri la cui situazione economica e finanziaria è ancora fundamentalmente sana e che soddisfano una serie di criteri di ammissibilità concordati. L'accesso a una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate è aperto agli Stati membri che non rispettano alcuni dei criteri di ammissibilità richiesti per accedere a una linea di credito condizionale precauzionale, ma la cui situazione economica generale rimane sana. Inoltre, lo Stato membro interessato adotta misure correttive che dovrebbero contribuire a soddisfare i criteri di ammissibilità che si ritiene non rispettati e ad assicurare una posizione sostenibile della bilancia dei pagamenti, garantendo al contempo il rispetto continuo dei criteri di ammissibilità ritenuti soddisfatti al momento della concessione della linea di credito.

Se beneficia di un'assistenza finanziaria precauzionale, lo Stato membro sarà soggetto a una sorveglianza rafforzata, onde garantire un rapido ritorno alla normalità e proteggere gli altri Stati membri da possibili ripercussioni negative (articolo 6). La sorveglianza rafforzata dovrebbe comprendere un accesso più ampio della Commissione alle informazioni necessarie per sorvegliare da vicino la situazione economica, di bilancio e finanziaria dello Stato membro interessato e la presentazione di relazioni periodiche della stessa Commissione. Lo Stato membro oggetto di sorveglianza rafforzata adotta misure volte a rimuovere potenziali fonti di difficoltà economiche.

Il nuovo regolamento cerca anche di allineare una serie di fasi procedurali con il futuro regolamento basato sull'articolo 136 rivolto agli Stati membri che si trovano in una situazione finanziaria difficile. Lo scopo è di garantire il massimo livello possibile di parità tra tutti i paesi beneficiari di un programma di assistenza dell'UE, indipendentemente dal fatto che facciano o no parte dell'area dell'euro. Il regolamento rivisto sostituisce determinate fasi di sorveglianza della procedura per i disavanzi eccessivi e del semestre europeo con il programma di aggiustamento macroeconomico e la relativa sorveglianza (articoli 7 e 9). Data l'ampia portata del programma di aggiustamento macroeconomico, esso può sostituire alcuni processi di sorveglianza economica e di bilancio per l'intera durata del programma di aggiustamento, onde evitare una duplicazione degli obblighi di comunicazione. Allo stesso modo, il regolamento rivisto garantisce la sospensione della procedura per gli squilibri macroeconomici se uno Stato membro è oggetto di un programma di aggiustamento macroeconomico (articolo 8) e introduce la sorveglianza post-assistenza per gli Stati membri che abbiano rimborsato meno del 75% dell'assistenza finanziaria ricevuta (articolo 15).

Infine, le operazioni di assunzione e di concessione di prestiti sono rese leggermente più flessibili per la Commissione europea, in modo da limitare eventuali difficoltà a reperire fondi in caso di condizioni difficili sui mercati finanziari (articolo 12).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo di assistenza finanziaria per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 143 del trattato, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può accordare il concorso reciproco a uno Stato membro in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti. Ciò è previsto solo per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Tuttavia, lo stesso articolo non definisce lo strumento da utilizzare per accordare il concorso reciproco previsto.
- (2) La crisi senza precedenti che ha colpito il mondo negli ultimi tre anni ha pregiudicato gravemente la crescita economica e la stabilità finanziaria e ha provocato un forte deterioramento del disavanzo pubblico e del debito degli Stati membri, inducendo alcuni di essi a richiedere assistenza finanziaria.
- (3) È opportuno che le norme che disciplinano la concessione e la sorveglianza dell'assistenza finanziaria agli Stati membri la cui moneta non è l'euro siano in linea con quelle applicabili agli Stati membri la cui moneta è l'euro, in particolare con le norme del "regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro", con alcuni adeguamenti necessari per tenere conto delle differenze

tra le norme del trattato applicabili agli Stati membri la cui moneta non è l'euro e con la minore interconnessione economica e finanziaria. Occorre, ad esempio, che la Commissione non abbia la possibilità di sottoporre uno Stato membro a sorveglianza rafforzata se quest'ultimo non riceve assistenza finanziaria.

- (4) È opportuno che la concessione dell'assistenza finanziaria sia connessa alla sorveglianza economica e di bilancio dello Stato membro interessato. È necessario che il grado di sorveglianza sia proporzionato alla gravità delle difficoltà finanziarie incontrate e tenga nel debito conto la natura dell'assistenza finanziaria ricevuta, che può variare da un semplice sostegno precauzionale sulla base delle condizioni di ammissibilità fino a un programma completo di aggiustamento macroeconomico subordinato a condizioni politiche rigorose.
- (5) Occorre che uno Stato membro sia soggetto a sorveglianza rafforzata se beneficia dell'assistenza finanziaria precauzionale, onde garantire un rapido ritorno alla normalità e proteggere gli altri Stati membri da possibili ripercussioni negative. È opportuno che tale sorveglianza rafforzata comprenda un accesso più ampio della Commissione alle informazioni necessarie per controllare da vicino la situazione economica, di bilancio e finanziaria dello Stato membro interessato e la presentazione di relazioni periodiche al comitato economico e finanziario.
- (6) Occorre che la sorveglianza della situazione economica e di bilancio degli Stati membri cui è stato accordato un prestito sia ulteriormente rafforzata. Ciò dovrebbe implicare anche l'elaborazione di un programma di aggiustamento macroeconomico. Data l'ampia portata di un tale programma, è opportuno sospendere gli altri processi di sorveglianza economica e di bilancio per tutta la sua durata, onde evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione.
- (7) È necessario definire norme atte a rafforzare il dialogo sull'attuazione di tale assistenza finanziaria tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e ad assicurare una maggiore trasparenza e responsabilità.
- (8) È opportuno che una decisione relativa alla non conformità di uno Stato membro al relativo programma di aggiustamento macroeconomico comporti anche la sospensione dei pagamenti o degli impegni mediante fondi dell'Unione, come previsto all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. XXX recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (9) Il potere di adottare decisioni individuali per l'applicazione del presente regolamento è esercitato dal Consiglio a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, del trattato.
- (10) Occorre che l'ambito di intervento delle autorità europee di vigilanza istituite dal regolamento (UE) n. 1093/2010, dal regolamento (UE) n. 1094/2010 e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 non vada oltre i limiti stabiliti all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti.

- (11) Per l'adozione del presente regolamento, che istituisce il quadro per la concessione dell'assistenza finanziaria agli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 352,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di assistenza finanziaria dell'Unione che può essere concessa, conformemente all'articolo 143 del trattato, a uno Stato membro in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti.
2. Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

Articolo 2

Assistenza finanziaria dell'Unione

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione è fornita per mezzo di:
 - (a) un prestito;
 - (b) una linea di credito condizionale precauzionale, ossia una linea di credito basata su condizioni di ammissibilità; oppure
 - (c) una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate, ossia una linea di credito basata su una combinazione di condizioni di ammissibilità e di nuove misure di politica.
2. A tal fine, la Commissione ha il potere di contrarre prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari a nome dell'Unione europea.
3. L'esposizione creditizia in conto capitale dei prestiti o delle linee di credito da accordare agli Stati membri nell'ambito di tale meccanismo sono limitati a 50 miliardi di EUR.
4. Qualora sia previsto un finanziamento esterno all'Unione subordinato a condizioni di politica economica, lo Stato membro interessato consulta in via preliminare la Commissione. La Commissione esamina le possibilità offerte dal meccanismo di assistenza finanziaria dell'Unione e la compatibilità delle previste condizioni di politica economica con le misure adottate in base agli articoli 121 e 126 del trattato e in base a qualsiasi legislazione adottata in base ai predetti articoli. La Commissione informa il comitato economico e finanziario in merito alle sue risultanze.

Articolo 3

Condizioni e procedure di concessione dei prestiti

1. Lo Stato membro che chiede il prestito notifica la sua richiesta alla Commissione, alla Banca centrale europea (BCE) e al comitato economico e finanziario.

2. La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove possibile con il Fondo monetario internazionale (FMI), valuta la sostenibilità del debito pubblico e l'attuale o potenziale fabbisogno finanziario dello Stato membro interessato e trasmette tale valutazione al comitato economico e finanziario.
3. Lo Stato membro interessato elabora, di concerto con la Commissione, che agisce d'intesa con la BCE e laddove possibile con l'FMI, un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico contenente obblighi in materia di politiche e volto a ristabilire una posizione sostenibile della bilancia dei pagamenti e a ripristinare la capacità di finanziarsi in maniera indipendente sui mercati finanziari. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene debitamente conto delle raccomandazioni indirizzate allo Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126 e 148 del trattato e delle azioni adottate per ottemperarvi, mirando allo stesso tempo ad ampliare, rafforzare e approfondire le necessarie misure politiche.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di concedere un prestito allo Stato membro interessato. In tal caso approva il programma di aggiustamento macroeconomico connesso al prestito.
5. La decisione di concedere il prestito indica l'importo, la scadenza media massima, i tassi di interesse applicati, il numero massimo di rate, il periodo di disponibilità del prestito, le principali condizioni di politica economica e le altre disposizioni dettagliate necessarie per l'attuazione dell'assistenza.
6. La Commissione e lo Stato membro interessato concludono un memorandum d'intesa (di seguito "il memorandum") che illustra nei dettagli il programma di aggiustamento macroeconomico. La Commissione trasmette il memorandum al Parlamento europeo e al Consiglio.
7. La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove opportuno con l'FMI, sorveglia i progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento con missioni di verifica periodiche e ne riferisce al comitato economico e finanziario su base trimestrale. Lo Stato membro interessato collabora pienamente con la Commissione e la BCE. In particolare, fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni che ritiene necessarie per la sorveglianza del programma. Lo Stato membro interessato è inoltre soggetto agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
8. La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove possibile con l'FMI, esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, approva le modifiche da apportare al programma.
9. Se la sorveglianza di cui al paragrafo 7 mette in luce deviazioni significative dal programma di aggiustamento macroeconomico, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro in questione non rispetta le condizioni concordate per la concessione dell'assistenza finanziaria. In tal caso sono sospesi i versamenti a titolo dell'assistenza finanziaria dell'Unione concessa ai sensi del presente regolamento.

10. Al più tardi entro sei mesi dalla decisione di cui al paragrafo 9, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di riprendere i versamenti se ritiene che lo Stato membro in questione rispetta le condizioni concordate per la concessione dell'assistenza finanziaria. Se la decisione non è adottata entro il suddetto termine, non sono effettuati ulteriori versamenti dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi del presente regolamento.
11. Qualora lo Stato membro interessato presenti capacità amministrative insufficienti o affronti problemi significativi nell'attuazione del programma, chiede assistenza tecnica alla Commissione, che a tal fine può istituire gruppi di esperti in collaborazione con altri Stati membri e altre istituzioni europee o istituzioni internazionali pertinenti. L'assistenza tecnica può comprendere la designazione di un rappresentante *in loco* e di personale di supporto per consigliare le autorità nell'attuazione del programma di aggiustamento.
12. La commissione competente del Parlamento europeo può dare allo Stato membro interessato l'opportunità di partecipare a uno scambio di opinione sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento.
13. Il Parlamento dello Stato membro interessato può invitare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinione sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico.

Articolo 4

Condizioni di concessione delle linee di credito

1. L'accesso a una linea di credito condizionale precauzionale è limitato agli Stati membri la cui situazione economica e finanziaria è ancora fondamentalmente sana. Per decidere se uno Stato membro può beneficiare di una linea di credito condizionale precauzionale, si procede a una valutazione globale sulla base dei seguenti criteri di ammissibilità:
 - (a) rispetto delle raccomandazioni e decisioni del Consiglio adottate in base agli articoli 121 e 126 del trattato. Gli Stati membri soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi possono beneficiare di una linea di credito condizionale precauzionale, purché rispettino pienamente le raccomandazioni del Consiglio formulate a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato;
 - (b) debito pubblico sostenibile;
 - (c) rispetto degli impegni assunti nel quadro della procedura per gli squilibri eccessivi. I paesi soggetti alla procedura per gli squilibri eccessivi possono beneficiare di una linea di credito condizionale precauzionale se è appurato il loro impegno a correggere gli squilibri individuati dal Consiglio;
 - (d) precedenti di accesso ai mercati dei capitali a condizioni ragionevoli;
 - (e) posizione con l'estero sostenibile;
 - (f) assenza di problemi di solvibilità delle banche che possa comportare rischi sistemici per la stabilità del sistema bancario.

2. L'accesso a una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate è aperto agli Stati membri che non rispettano alcuni dei criteri di ammissibilità richiesti per accedere a una linea di credito condizionale precauzionale, ma la cui situazione economica generale rimane sana. Gli Stati membri interessati, previa consultazione della Commissione e della BCE, elaborano misure correttive volte a:
 - (a) conformarsi ai criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 1 ritenuti non soddisfatti e
 - (b) garantire il rispetto continuo degli altri criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Procedura di concessione delle linee di credito

1. Lo Stato membro che chiede una linea di credito notifica la sua richiesta alla Commissione, alla BCE e al comitato economico e finanziario.
2. La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove possibile con l'FMI, valuta la sostenibilità del debito pubblico e l'attuale o potenziale fabbisogno finanziario dello Stato membro interessato e trasmette tale valutazione al comitato economico e finanziario.
3. La Commissione, d'intesa con la BCE, valuta se lo Stato membro interessato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 sull'accesso a una linea di credito condizionale precauzionale o a una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, decide di concedere una linea di credito condizionale precauzionale o una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate per una durata iniziale di un anno. Nella decisione di concedere la linea di credito figurano l'importo, la commissione per la messa a disposizione della linea di credito, i tassi di interesse applicabili allo svincolo dei fondi, il periodo di disponibilità, la scadenza media massima del prestito da fornire e le altre disposizioni necessarie per l'attuazione dell'assistenza. La decisione di concedere una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate comprende inoltre una descrizione delle misure correttive da adottare a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.
5. La Commissione e lo Stato membro interessato concludono un memorandum che illustra nei dettagli le condizioni connesse alla concessione della linea di credito.
6. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può decidere di rinnovare due volte la linea di credito, rispettivamente per un periodo di sei mesi, dopo aver informato il comitato economico e finanziario della propria valutazione sul rispetto delle condizioni di ammissibilità.
7. Una volta concessa la linea di credito, la Commissione sorveglia il costante rispetto dei criteri di ammissibilità e ogni tre mesi informa il comitato economico e finanziario delle sue conclusioni. La Commissione verifica l'adeguatezza della linea di credito se questa è utilizzata. Se tale valutazione porta la Commissione a concludere che la linea di credito non sia più adeguata per affrontare le difficoltà

dello Stato membro interessato, il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di porre fine alla disponibilità della linea di credito e di chiedere allo Stato membro in questione di presentare richiesta di prestito seguendo la procedura di cui all'articolo 3.

8. Se viene concessa una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate o se viene utilizzata una linea di credito condizionale precauzionale, lo Stato membro è soggetto a sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 6 per il periodo di disponibilità della linea di credito.

Articolo 6

Sorveglianza rafforzata

1. Lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata, in concertazione e collaborazione con la Commissione, la quale opera d'intesa con la BCE, le autorità europee di vigilanza e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e, laddove opportuno con l'FMI, adotta misure atte a garantire una posizione sostenibile della bilancia dei pagamenti e a prevenire problemi futuri nell'accesso al finanziamento sui mercati.
2. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata:
 - (a) comunica alla Commissione, alla BCE e alle autorità europee di vigilanza interessate, attenendosi alla periodicità richiesta, i dati disaggregati sugli sviluppi nel proprio sistema finanziario. La Commissione, la BCE, le autorità europee di vigilanza interessate mantengono la riservatezza sui dati disaggregati ricevuti;
 - (b) effettua, sotto la sorveglianza delle autorità europee di vigilanza interessate, gli esercizi di prove di stress o le analisi di sensibilità necessarie per valutare la resilienza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE, di concerto con le autorità europee di vigilanza interessate e il CERS, e condivide con essi i risultati dettagliati al riguardo;
 - (c) si sottopone a valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore bancario nel quadro di specifiche valutazioni *inter pares* effettuate dalle autorità europee di vigilanza interessate;
 - (d) comunica qualsiasi informazione necessaria per sorvegliare gli squilibri macroeconomici come previsto dal regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;
 - (e) effettua, in coordinamento con gli istituti superiori nazionali di controllo dei conti, una revisione indipendente complessiva dei conti della pubblica amministrazione, intesa a valutare l'affidabilità, la completezza e l'accuratezza dei conti pubblici ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, e presenta una relazione sui risultati della revisione. In questo contesto, la Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi dallo Stato membro interessato conformemente al regolamento (UE) n. 679/2010;

- (f) fornisce informazioni supplementari ai fini della sorveglianza dei progressi verso la correzione del disavanzo eccessivo, se è oggetto di una decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato.
3. Lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata:
- (a) effettua tempestivamente una valutazione infrannuale complessiva dell'esecuzione del bilancio nella pubblica amministrazione e nei relativi sottosettori. La valutazione copre anche i rischi finanziari associati alle entità pubbliche e ai contratti pubblici nella misura in cui questi possano contribuire all'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il risultato della valutazione è trasmesso alla Commissione e al comitato economico e finanziario;
- (b) per quanto riguarda la pubblica amministrazione e i relativi sottosettori, riferisce regolarmente alla Commissione e al comitato economico e finanziario sull'esecuzione infrannuale del bilancio, l'incidenza sul bilancio delle misure discrezionali adottate riguardanti spesa ed entrate, gli obiettivi relativi alla spesa e alle entrate pubbliche, così come le informazioni sulle misure adottate e la natura di quelle previste per raggiungere gli obiettivi. La relazione è resa pubblica.
4. La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove necessario con le autorità europee di vigilanza interessate nonché se del caso con l'IMF, effettua missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza per verificare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. A cadenza trimestrale essa comunica le sue conclusioni al comitato economico e finanziario e valuta in particolare se sono necessarie ulteriori misure correttive. Tali missioni di verifica sostituiscono il controllo *in loco* previsto all'articolo 10 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1467/97.
5. Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 4, si giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione finanziaria dello Stato membro in questione ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria dell'Unione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può raccomandare allo Stato membro interessato di chiedere un prestito seguendo la procedura stabilita all'articolo 3. La raccomandazione e i lavori preparatori in vista della sua adozione sono considerati riservati, a meno che il Consiglio non decida di renderli pubblici.
6. Se una raccomandazione adottata a norma del paragrafo 5 è resa pubblica:
- (a) la commissione competente del Parlamento europeo può dare l'opportunità allo Stato membro interessato di partecipare a uno scambio di opinione;
- (b) il Parlamento dello Stato membro interessato può invitare i rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinione.

Articolo 7

Conformità con la procedura per i disavanzi eccessivi

1. Il programma di aggiustamento macroeconomico e le modifiche a esso previste all'articolo 3, paragrafi 4 e 8, del presente regolamento sostituiscono la presentazione dei programmi di convergenza di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio.
2. Se lo Stato membro interessato è oggetto di una raccomandazione ai fini della correzione di un disavanzo eccessivo, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato:
 - (a) il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 8, del presente regolamento sostituisce, se del caso, anche la relazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 4 *bis*, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio;
 - (b) gli obiettivi di bilancio annuali del programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 3 del presente regolamento sostituiscono gli obiettivi di bilancio annuali previsti in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 nella raccomandazione formulata in conformità all'articolo 126, paragrafo 7, del trattato;
 - (c) la sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente regolamento sostituisce la sorveglianza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 10 *bis* del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio e la sorveglianza che accompagna tutte le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio.

Articolo 8

Conformità con la procedura per gli squilibri macroeconomici

L'attuazione del regolamento (UE) n. 1176/2011 è sospesa per gli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio conformemente all'articolo 3 del presente regolamento. La sospensione si applica per la durata del programma di aggiustamento macroeconomico.

Articolo 9

Conformità con il semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche

La sorveglianza di cui all'articolo 3 del presente regolamento sostituisce la sorveglianza e la valutazione nel quadro del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche di cui all'articolo 2 *bis* del regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche.

Articolo 10
Versamento del prestito

1. Il prestito è versato, di regola, in rate.
2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 9, la Commissione decide in merito allo svincolo delle rate sulla base della sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 7.

Articolo 11
Svincolo dei fondi nell'ambito di una linea di credito

1. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della sua intenzione di utilizzare dei fondi della relativa linea di credito con un anticipo di almeno 45 giorni di calendario. Le regole dettagliate in materia sono stabilite nella decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 5.
2. Sulla base della sorveglianza di cui all'articolo 5, paragrafo 7, e all'articolo 6, paragrafo 4, la Commissione decide in merito allo svincolo dei fondi.

Articolo 12
Operazioni di assunzione e di concessione di prestiti

1. Le operazioni di assunzione e di concessione dei prestiti di cui all'articolo 2 sono effettuate in euro.
2. Le caratteristiche delle varie rate che l'Unione versa nell'ambito del meccanismo di assistenza finanziaria sono negoziate fra lo Stato membro interessato e la Commissione.
3. Dopo che il Consiglio ha deciso la concessione di un prestito, la Commissione è autorizzata a contrarre prestiti sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari nel momento più opportuno tra i previsti versamenti, in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e salvaguardare sui mercati la propria reputazione di emittente dell'Unione. I fondi raccolti ma non ancora versati sono mantenuti permanentemente su appositi conti in contanti o di deposito titoli, gestiti conformemente alle regole applicabili alle operazioni fuori bilancio, e non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla concessione dell'assistenza finanziaria agli Stati membri nel quadro del presente meccanismo.
4. Se uno Stato membro che riceve un prestito che prevede una clausola di rimborso anticipato decide di esercitare tale opzione, la Commissione adotta le misure necessarie.
5. Su richiesta dello Stato membro interessato e se le circostanze e i contratti di prestito consentono un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può rifinanziare *in toto* o in parte il prestito da essa inizialmente assunto o ristrutturare le relative condizioni finanziarie.
6. La Commissione tiene informato il comitato economico e finanziario sugli sviluppi delle operazioni di cui al paragrafo 5.

Articolo 13

Costi

I costi sostenuti dall'Unione per la conclusione e l'esecuzione di ogni operazione sono a carico dello Stato membro interessato.

Articolo 14

Amministrazione dei prestiti

1. La Commissione prende le necessarie disposizioni per l'amministrazione dei prestiti con la BCE.
2. Lo Stato membro interessato apre un conto speciale presso la banca centrale nazionale per la gestione dell'assistenza finanziaria dell'Unione ricevuta. Esso trasferisce inoltre il capitale e gli interessi dovuti per il prestito in un conto presso la BCE quattordici giorni lavorativi TARGET2 prima della data di scadenza corrispondente.
3. Fatto salvo l'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE, la Corte dei conti europea ha il diritto di effettuare nello Stato membro interessato i controlli o gli audit finanziari che ritiene necessari in relazione alla gestione dell'assistenza. La Commissione, ivi compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, ha in particolare il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati per svolgere nello Stato membro interessato i controlli o gli audit tecnici o finanziari che ritiene necessari in relazione all'assistenza.

Articolo 15

Sorveglianza post-assistenza

1. Lo Stato membro che ha ricevuto l'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del presente regolamento è soggetto a sorveglianza post-assistenza finché non avrà rimborsato almeno il 75% del capitale dell'assistenza finanziaria. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post-assistenza.
2. Lo Stato membro soggetto a sorveglianza post-assistenza è anche soggetto agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
3. La Commissione effettua, d'intesa con la BCE, missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza post-assistenza allo scopo di valutarne la situazione economica, fiscale e finanziaria. A cadenza semestrale, essa comunica le relative conclusioni al comitato economico e finanziario e valuta in particolare se sono necessarie misure correttive.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può raccomandare allo Stato membro soggetto a sorveglianza post-assistenza di adottare misure correttive.

Articolo 16
Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 332/2002 è abrogato. L'assistenza concessa sulla base di tale regolamento rimane soggetta alle disposizioni in esso contenute fino al termine del periodo di disponibilità e all'esaurimento degli importi.

Articolo 17
Disposizioni transitorie

Le disposizioni dell'articolo 15 non si applicano agli Stati membri che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già oggetto di sorveglianza post-programma in seguito alla concessione di un'assistenza finanziaria a norma del regolamento (CE) n. 332/2002.

Articolo 18
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente